

Fondo Intersettoriale di solidarietà

Il giorno 14 luglio 2015, in Verona

tra

Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa (di seguito, per brevità, “Cattolica” o “l’Azienda”), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, in proprio e in nome e per conto di:

- Cattolica Services s.c.p.a., con sede legale in Verona, via Carlo Ederle n. 45;
- Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede legale in Roma, via Urbana n. 169/a;

di seguito, per brevità, le “Società”


e

le Rappresentanze sindacali aziendali e la delegazione sindacale di Gruppo

tutti congiuntamente “*le Parti*”

PREMESSO CHE

- nel settembre 2014 il Gruppo Cattolica ha presentato alla comunità finanziaria il Piano d’Impresa 2014-2017 che, tra le diverse iniziative, ha previsto un aumento di capitale finalizzato a sostenere la crescita, a finanziare la trasformazione industriale e gli investimenti in innovazione e tecnologia;
- le OO.SS., nei successivi incontri di approfondimento loro dedicati, hanno preso atto delle principali direttrici industriali attraverso cui il Piano si sviluppa e in particolare:
 1. la razionalizzazione della struttura societaria attraverso la scissione totale di Cattolica Previdenza S.p.A. nella Capogruppo e in CP Servizi Consulenziali S.p.A.;
 2. la semplificazione di strutture e processi di Gruppo;
 3. una forte spinta all’innovazione digitale;
- dando attuazione al Piano d’Impresa, l’Azienda ha attivato le procedure di confronto sindacale previste ex lege e contratto per la scissione totale della




società Cattolica Previdenza in Cattolica Assicurazioni e in CP Servizi Consulenziali. Procedure concluse in data 19 giugno 2015 con la sottoscrizione da parte datoriale e di tutte le OO.SS. di un accordo sindacale;

- in quell'occasione le OO.SS. hanno chiesto all'Azienda che, sempre nell'ambito del piano industriale, venissero attivate iniziative atte a favorire l'assunzione di giovani lavoratori con particolare attenzione a coloro che stanno o hanno collaborato con il Gruppo attraverso diverse forme contrattuali (a titolo esemplificativo somministrazioni, stage, tempi determinati, ecc.);
- inoltre sempre in data 19 giugno 2015 le Parti si sono confrontate dando avvio alla specifica procedura sindacale ex art.15 CCNL vigente, al fine di tratteggiare, in linea generale, le misure e gli strumenti finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali e a contenere le ricadute sui lavoratori del Gruppo, a seguito:
 1. dei processi di riorganizzazione anche conseguenti alla scissione di cui sopra;
 2. degli effetti dell'efficientamento organizzativo e dei processi di innovazione e digitalizzazione;
- detta procedura di confronto sindacale era finalizzata all'attivazione della sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore, sulla base dello specifico verbale di incontro sottoscritto in tale data e che forma parte integrante del presente accordo;
- concluso il confronto sindacale ex art. 15 CCNL vigente, l'Azienda ha quindi formalmente aperto la procedura ex art.16 CCNL.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. il ricorso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà per il settore assicurativo (di seguito, per brevità, il "Fondo") avverrà, per i dipendenti di tutte le Società di cui sopra, in possesso dei necessari requisiti – con adesione volontaria del personale interessato, con le modalità e nei termini



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including representatives of the company and the trade unions.

previsti dall'allegato n. 10 del vigente CCNL, dall'Accordo Sindacale Nazionale del 20 maggio 2013 e dall'art. 9 del Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2014, nonché nei termini ed alle condizioni di seguito indicati;

3. ferme le modalità ed i termini previsti dall'allegato n. 10 del vigente CCNL, dall'Accordo Sindacale Nazionale del 20 maggio 2013 e dall'art. 9 del Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2014, la richiesta di adesione al Fondo sarà possibile unicamente per coloro che matureranno i requisiti per il trattamento pensionistico a carico dell'AGO (anticipato o di vecchiaia) entro il 31 dicembre 2020, per il primo bando di cui al successivo punto 4, e entro il 31 dicembre 2021, per il secondo bando di cui al successivo punto 4, e che aderiranno – tempestivamente, nonché in esatto adempimento dei termini e delle condizioni di cui al presente accordo – agli appositi bandi aziendali che saranno emessi rispettivamente entro il 27 luglio 2015 e entro il 15 maggio 2016. Il primo bando avrà scadenza tassativa ed inderogabile il 30 settembre 2015, mentre il secondo bando avrà scadenza tassativa ed inderogabile il 15 luglio 2016. In particolare la richiesta di adesione dovrà essere manifestata compilando l'apposito modulo allegato al presente accordo (Allegato A), da far pervenire all'Ufficio Amministrazione del Personale entro il termine essenziale rispettivamente del 30 settembre 2015, per il primo bando, e del 15 luglio 2016, per il secondo bando, corredato obbligatoriamente dalla documentazione c.d. ECOCERT;
4. la cessazione del rapporto di lavoro degli aderenti avrà effetto il 30 dicembre 2015 (con accesso al Fondo, nel caso in cui sussistano i requisiti necessari, dal 1° gennaio 2016), per il primo bando, e il 30 dicembre 2016 (con accesso al Fondo, nel caso in cui sussistano i requisiti necessari, dal 1° gennaio 2017), per il secondo bando;
5. a favore di coloro che abbiano validamente formulato la richiesta di adesione al Fondo saranno previsti i trattamenti indicati alle successive




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a small '3' next to them.

lettere a), b), c), d) ed e) del presente punto 5, allorché sussistano, cumulativamente, le seguenti tassative condizioni:

- preventiva sottoscrizione di un accordo da parte del singolo dipendente aderente che preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, nonché una transazione generale e novativa ex art. 1975 e 1976 c.c., con rinuncia da parte del singolo dipendente ad ogni diritto, pretesa o azione derivante e/o comunque connessa all'esecuzione del rapporto di lavoro e alla sua cessazione, da formalizzare in sede di conciliazione sindacale o presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;
- preventiva comunicazione da parte delle Pubbliche Autorità interessate dell'esito positivo delle procedure amministrative valutative ed autorizzatorie, anche ad opera dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, eventualmente previste per legge e/o per contratto;

a) **Incentivo:** a coloro che aderiranno ai bandi sopra indicati nei termini temporali specificati alla clausola 3 che precede sarà riconosciuto un importo lordo *Una Tantum* corrispondente all'importo che il datore di lavoro avrebbe versato, a proprio carico, calcolato sulla base dell'ultima retribuzione, al Fondo di Previdenza integrativa nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse proseguito. Tale importo sarà quindi commisurato al numero di mesi di effettiva permanenza nel Fondo (con il limite di quota 100 per coloro a cui si applica l'Accordo del 29 ottobre 1999 – Fondo Interno 18,50, coerentemente a quanto previsto dall'allegato 1 del CIA 2012-2015). Il dipendente interessato potrà scegliere, in occasione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, fra il riconoscimento di detto importo a titolo di incentivazione all'esodo oppure come contributo al Fondo di Previdenza aziendale a cui lo stesso aderisce (senza alcun obbligo di versamento a proprio carico);

b) **Assistenza Sociale e Assistenza sanitaria:** per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo continueranno a trovare applicazione gli attuali trattamenti collettivi in materia di assistenza sanitaria e assistenza

A series of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are stylized and vary in length, with some appearing to be initials and others more complete names. There are approximately 10-12 distinct marks.

sociale previsti dalla contrattazione di secondo livello, oltre a quanto stabilito, per i Funzionari, dal CCNL vigente in tema di sanità. Le previsioni contrattuali citate in tema di ultrattività si attiveranno al momento dell'uscita dal Fondo e al conseguente accesso al sistema pensionistico AGO;

c) **Polizze personali:** l'aderente al Fondo potrà usufruire, come d'uso, degli sconti riservati ai dipendenti sulle polizze individuali contratte ad uso personale, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo.


d) **Corrispettivo Transazione:** quale corrispettivo della transazione generale novativa richiamata al presente punto 5 è prevista l'erogazione di un importo complessivo lordo di 500,00 Euro, che verrà corrisposto a fronte della avvenuta formalizzare in sede di conciliazione sindacale o presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.

e) **Esenzione dal servizio:** gli aderenti saranno esonerati dal prestare l'attività lavorativa per l'ultimo bimestre di servizio a condizione di aver usufruito di almeno il 90% delle ferie entro il 31 ottobre di ogni anno (2015 e 2016).


I trattamenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente punto 5. sostituiscono ogni e qualsivoglia diritto, domanda o azione, somma o credito dovuti – in virtù di qualsivoglia norma, sia legale che contrattuale, anche collettiva – per la cessazione del rapporto di lavoro, salva unicamente la liquidazione a favore del dipendente del T.F.R. e dei ratei delle mensilità supplementari, delle ferie e dei permessi maturati, ma non goduti.

Nota a verbale.

In conformità alle normative che regolano il Fondo, in sede di adesione i dipendenti interessati sceglieranno se l'assegno straordinario per il sostegno al reddito venga erogato dall'INPS in una delle due modalità alternative che seguono:



- Mensile, con il pagamento dei relativi contributi previdenziali da parte del datore di lavoro;
 - In un'unica soluzione; in questo caso l'assegno straordinario *Una Tantum* sarà pari ad un importo corrispondente al 65% di quanto sarebbe spettato se l'erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di esercizio dell'opzione. La corresponsione avverrà al momento della cessazione, senza versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro e senza le agevolazioni di cui ai precedenti punti b) e c);
6. **Clausola generale.** Una volta scaduto il termine finale per la formulazione delle richieste di adesione (30 settembre 2015, per il primo bando, e 15 luglio 2016, per il secondo bando), le Parti si incontreranno entro i successivi 10 giorni per una valutazione congiunta degli effetti derivanti dall'applicazione del presente accordo ed in particolare del numero degli aderenti al Fondo che le Parti al momento della firma del presente accordo determinano complessivamente come accoglibili in numero di 21 unità; fermo il limite numerico di cui sopra, o superiore se da parte datoriale si riterrà di poter accogliere maggiori adesioni, la priorità di accesso al Fondo sarà attribuita ai dipendenti che avranno recapitato ai sensi dell'art. 3 che precede la richiesta di adesione per primi (ordine cronologico).
7. Il datore di lavoro, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, in conformità delle normative vigenti, provvederà, quando richiesto dal dipendente interessato, a inserire nell'Allegato A e nel testo relativo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui al precedente punto 5., l'apposita clausola che garantisca il diritto a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
8. Le Parti con la sottoscrizione del presente Accordo si danno reciprocamente atto di avere esattamente adempiuto e regolarmente




esaurito la presente procedura, anche con riferimento a quanto previsto per le procedure di cui agli artt. 15 e 16 del vigente CCNL.

All. A: Modulo di richiesta di adesione al Fondo.



Letto, confermato e sottoscritto.

Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. anche in nome e per conto delle Società di cui sopra.



Rappresentanze Sindacali Aziendali e Delegazione Sindacale di Gruppo



F.N.A. 
FISAC - CGIL  Memmo M
FIRST-CISL  Carlo Benedicini
UILCA  Polibono
SNFHA  G. G.  G. G. S. S.

